

ACCORDO QUADRO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE DI LAVORO NELL'ARTIGIANATO in PUGLIA

Le sottoscritte Parti:

- Confartigianato Imprese
- CNA
- Casartigiani
- CLAAI

e

- CGIL
- CISL
- UIL

della Puglia

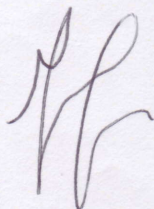
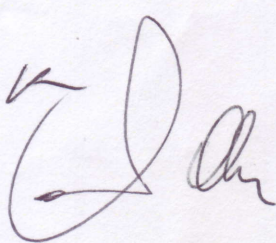
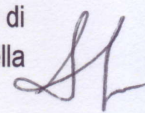
Premesso

che a livello nazionale le Parti sociali hanno definito un modello contrattuale articolato su due livelli di contrattazione interconfederali (nazionale e regionale) e due livelli contrattuali di categoria (nazionale e regionale) aventi pari cogenza e regolati dal principio di inscindibilità;

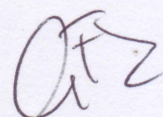
che il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:

- diritti sindacali
- relazioni sindacali (regole e procedure)
- sistema di rappresentanza
- strumenti operativi bilaterali
- struttura contrattuale
- struttura retributiva
- mercato del lavoro
- formazione
- ambiente e sicurezza
- pari opportunità
- altri ambiti individuati dalle parti

che il livello regionale, la cui titolarità contrattuale spetta alle organizzazioni confederali regionali, ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle Parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale e di migliorare il sistema di relazioni sindacali secondo lo spirito dell'accordo interconfederale sulla rappresentatività e sulla validità della contrattazione integrativa del 28 giugno 2011;



1



fatte salve le competenze esclusive dei Contratti Collettivi Nazionali Lavoro (CCNL) di categoria, in sede regionale, fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre il livello nazionale, è possibile individuare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione;

che per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente condivisi dalle Parti a livello regionale;

che la contrattazione di secondo livello si attua sulla base degli accordi tra le parti per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro, con un maggiore impegno per la tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro e salvaguardia dell'ambiente

considerato

che nei contratti collettivi nazionali delle seguenti aree dell'artigianato:

- Alimentazione
- Chimica
- Comunicazione
- Legno - Lapidei
- Meccanica
- Servizi
- Tessile/moda
- Autotrasporto

è previsto un rinvio al secondo livello regionale di contrattazione;

che la congiuntura economica attraversata dal Paese si riflette in maniera acuta nella nostra regione, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende in tutti i settori dell'artigianato ed il mantenimento dei posti di lavoro dei loro addetti;

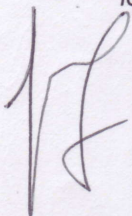
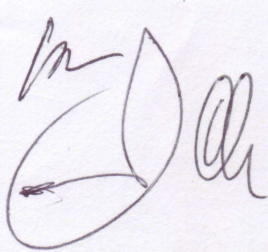
che le Parti sociali e le recenti evoluzioni normative hanno ridisegnato il ruolo e le funzioni degli Enti bilaterali;

che le OO.SS. e le OO.AA. della Puglia hanno sottoscritto in data 26 maggio 2008 un protocollo d'intesa per il rilancio della bilateralità regionale;

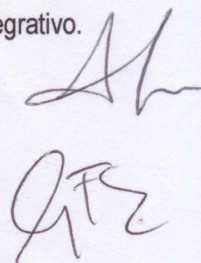
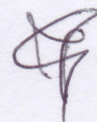
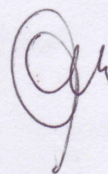
che in data 21 ottobre 2011 è stato sottoscritto in sede regionale un accordo per il rilancio della bilateralità in Puglia che prevede l'ampliamento delle prestazioni poste in essere dall'EBAP in favore dei lavoratori e delle imprese aderenti;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono che le linee guida per la stipulazione dei contratti collettivi regionali di categoria debbano perseguire l'obiettivo di un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche flessibilità. Ciò al fine di creare adeguati margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, migliorare le prospettive occupazionali e professionali e liberare le risorse da destinare al salario integrativo. Pertanto,

le Parti concordano



2



di definire un accordo quadro regionale che garantisca a tutti i lavoratori delle imprese artigiane la possibilità di una contrattazione di secondo livello anche in presenza di una congiuntura economica decisamente sfavorevole.

A tal fine viene fornito il seguente schema tipo sulle linee guida per la contrattazione di II livello, che può essere adottato e/o declinato secondo le specifiche esigenze delle categorie interessate

Art.1 Competenza del livello Regionale

Il presente è un Accordo Quadro Interconfederale da cui possono discendere accordi di settore che regolamentano tutte le materie di non esclusiva competenza dei CCNL.

Art.2 Campo di applicazione

I CCRL si applicano ai lavoratori dipendenti delle imprese dislocate sul territorio della Puglia dei medesimi settori previsti dai CCNL di riferimento del settore artigianato.

Art.3 Decorrenza e Durata

I CCRL avranno durata triennale ed i successivi rinnovi si fondano sul sistema contrattuale di categoria dell'artigianato.

Art.4 Relazioni sindacali

Le relazioni sindacali sono indispensabili per la gestione dei CCRL, attraverso lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti. Pertanto, ferma restando l'autonomia delle Parti sociali nonché le rispettive e distinte responsabilità, le stesse convengono su un sistema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti, nonché gli interventi di supporto che possano incidere sullo sviluppo produttivo ed occupazionale da realizzarsi anche attraverso un confronto con la Regione.

Art.5 Osservatorio

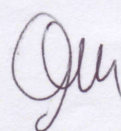
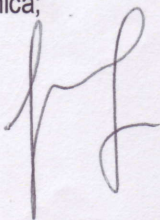
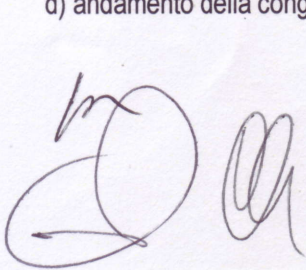
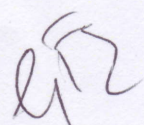
Le Parti reputano che un'approfondita conoscenza delle dinamiche dei settori merceologici facenti parte del panorama artigiano sia condizione essenziale per favorire un confronto quanto più possibile proficuo e finalizzato all'individuazione di strumenti realmente utili per lo sviluppo tanto dell' Artigianato nel suo complesso quanto delle singole categorie.

Le molteplici esperienze di dialogo sociale e di concertazione nonché i rilevanti risultati ottenuti a seguito della solida collaborazione tra Regione Puglia, Parti Sociali ed EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) costituiscono un ottimo punto di partenza per la realizzazione di un Osservatorio dell'Artigianato Pugliese che consenta un monitoraggio accurato e continuo della situazione regionale sia a livello generale che di categoria.

Pertanto un gruppo tecnico in seno all'EBAP dovrà mettere a punto, con il coinvolgimento dei territori, un progetto finalizzato all'analisi del comparto e delle sue complessità, che potrà essere presentato alla Regione Puglia. Il progetto dovrà contenere le priorità d'azione, indicando i temi delle ricerche e degli studi da orientare alla valorizzazione del sistema produttivo del settore.

Si indicano, a mero titolo esemplificativo, eventuali temi di analisi:

- a) dislocazione geografica, dimensioni e struttura delle imprese;
- b) occupazione;
- c) monitoraggio dell' accesso e dell'utilizzazione degli ammortizzatori sociali di carattere negoziale e generale;
- d) andamento della congiuntura economica;



e) propensione all'esportazione ed all'innovazione;

f) indicatori individuati anche in base alle indagini effettuate da Enti quali UNIONCAMERE o della REGIONE PUGLIA stessa;

g) altri temi che emergano dal confronto tra le Parti all'interno dell'Ente Bilaterale come di interesse rilevante per l'ottenimento delle finalità previste dal presente contratto, da programmarsi con cadenza annuale.

Le Parti si riuniranno di norma quantomeno una volta l'anno per analizzare quanto raccolto dall'Osservatorio.

Art.6 Banca delle ore

Per far fronte alle variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente.

Qualora alla fine di ciascun mese le ore prestate eccedano quelle normalmente retribuibili nell'arco mensile, queste saranno nominalmente accantonate in una "banca delle ore" che, per ciascun dipendente, comprenda le ore supplementari, quelle di straordinario, quelle di permessi retribuiti e di ex festività.

I singoli contratti regionali di categoria potranno individuare il concreto impiego di tale monte-ore, che potranno tanto convertirsi in riposi compensativi quanto utilizzarsi per contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali in situazioni di crisi.

Trascorso il periodo-base di calcolo previsto dal contratto collettivo regionale di categoria, il monte ore accumulato dovrà essere comunicato trimestralmente al lavoratore nonché all'EBAP Puglia, anche a mezzo delle sue diramazioni territoriali. All'esito del computo, dovrà liquidarsi al lavoratore l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data. Tale importo dovrà calcolarsi sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.

Ai singoli CCRL di categoria è affidata la concreta determinazione di eventuali maggiorazioni collegate alla banca delle ore.

Art.7 Premio di Produttività

In data 10 giugno 2013, a seguito dell'Accordo nazionale stipulato il 13 maggio 2013, è stato sottoscritto tra CGIL, CISL, UIL e Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, l'Accordo regionale per consentire la detassazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di imprese artigiane operanti nella regione legate agli incrementi di produttività.

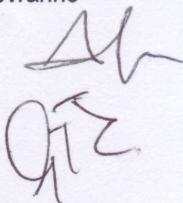
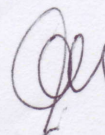
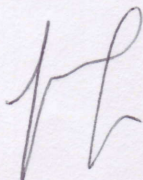
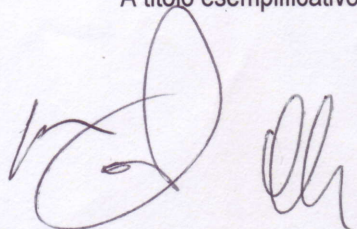
Ciò premesso, per consentire di promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività delle singole imprese, oltre che per migliorare le condizioni di lavoro, di reddito e di sicurezza degli addetti, a titolo sperimentale i singoli CCRL di categoria potranno istituire un premio di produttività.

Le Parti concordano sulla necessità che tale strumento non si traduca in un mero incremento retributivo una tantum, svincolato da qualsivoglia reale potenziamento del livello di competitività delle imprese.

Affinché il premio di produttività possa davvero rappresentare punto di arrivo e di partenza di un circolo virtuoso volto a consentire l'incremento del PIL pro capite a fronte di un rinnovato slancio competitivo delle imprese, ed affinché possa quindi rientrare nell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali e contributive previste a livello nazionale, è necessario individuare dei parametri condivisi cui far riferimento.

Fermo restando che la concreta scelta dei parametri non potrà che compiersi in sede di contrattazione regionale di categoria, l'unica in grado di individuare e valorizzare le specificità settoriali, per erogare il premio dovranno tenersi in considerazione indicatori quantitativi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione o dovranno introdursi le misure nelle aree di intervento previste dalla normativa nazionale vigente in materia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il premio potrà essere collegato:



1. al positivo andamento del fatturato;
2. ad un incremento della qualità della produzione rilevabile dall'andamento del numero dei resi o dei reclami;
3. all'ottenimento di minori costi di produzione e/o all'incremento della produzione stessa a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;
4. alla produzione scaturente dalla diversa articolazione dei periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
5. all'adozione di particolari sistemi orari, clausole elastiche o di flessibilità contrattate;
6. a prestazioni lavorative aggiuntive contrattate rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;

Una volta accertato il raggiungimento degli obiettivi, il premio dovrà erogarsi in favore dei dipendenti purché in forza alla data di erogazione del premio. Per i lavoratori assunti o cessati nell'arco dell'anno il premio verrà corrisposto in rapporto al periodo lavorato.

Per i lavoratori assunti con tipologie contrattuali che comportino un orario di lavoro ridotto o variabile, il premio dovrà riproporzionarsi in ragione del tempo effettivamente lavorato.

Il premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti ed indiretti.

Le Parti si danno atto che le caratteristiche del premio determinato ai sensi del presente articolo sono conformi a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di decontribuzione e detassazione e concordano, al fine di consentire il monitoraggio a livello nazionale che, entro 30gg dalla loro sottoscrizione, i contratti che disciplinano l'erogazione di premi di produttività dovranno essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo alla citata normativa nazionale in materia di sgravi contributivi e fiscali.

I singoli tavoli negoziali di categoria definiranno, oltre che i parametri da tenere in considerazione per la maturazione, anche le modalità di erogazione del premio.

Art.8 Welfare integrativo

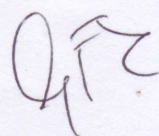
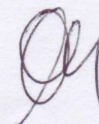
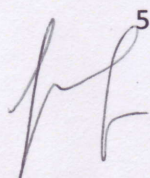
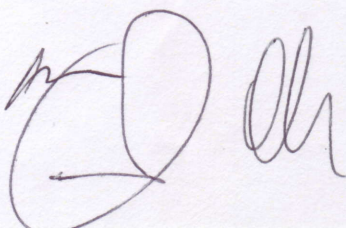
Ferma restando l'imprescindibilità di concrete misure di welfare a carattere universale, è concorde opinione delle Parti Sociali che la materia del welfare integrativo sia di loro competenza e le stesse si impegnano a definirne le opportunità e gli oneri.

Ai sensi degli accordi interconfederali ed in relazione a quanto da essi sancito in tema di contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali, le Parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali dell'artigianato. Tali trattamenti rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale, così come recentemente confermato dall'Accordo sulla sanità integrativa.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, anche nei confronti di imprese non aderenti, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.

A far data dal 1/08/2013 le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un incremento retributivo mensile di € 4,00, aggiuntivo rispetto agli € 25,00 già previsti dall'art. 4 dell'accordo interconfederale del 23/07/2009.

In attuazione del Documento programmatico per il consolidamento della bilateralità sottoscritto dalle parti sociali della Puglia in data 21 ottobre 2011 e per consentire l'ampliamento delle prestazioni fornite dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese, si conviene altresì che, in luogo del predetto incremento retributivo, le imprese aderenti al sistema della bilateralità verseranno la somma mensile aggiuntiva di € 1,58 per dipendente, pari a € 18,96 annuali in aggiunta a quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulla Bilateralità nazionale del 30/06/2010.



Al fine di garantire la necessaria gradualità per il passaggio alla nuova contribuzione, le Parti stabiliscono che le imprese in regola con i contributi alla bilateralità potranno usufruire delle prestazioni fornite dall' EBAP fino al 31/12/2013 senza dover versare il suindicato aumento che dovranno dunque corrispondere solo a far data dall'01/08/2014.

I fondi aggiuntivi raccolti saranno utilizzati per implementare strumenti di welfare integrativo e di sostegno alle imprese:

1. contributi per l'iscrizione e la frequenza di figli dei lavoratori ad asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola primaria di primo grado;
2. premio per il conseguimento da parte dei figli dei lavoratori del diploma di scuola secondaria, contributo per la copertura delle tasse universitarie e buoni per l'acquisto di testi scolastici di scuola secondaria;
3. premio per il conseguimento da parte dei figli degli imprenditori artigiani del diploma di scuola secondaria e contributo per la copertura delle tasse universitarie;
4. sostegno al consolidamento degli impianti debitori:
 - delle imprese che stiano utilizzando i Cofidi pugliesi unicamente per la ristrutturazione del debito aziendale realizzato in conseguenza dello svolgimento delle attività produttive;
 - delle imprese che, danneggiate, abbiano denunciato la piaga dell'usura e fatto ricorso ai fondi antiusura gestiti dai Cofidi pugliesi.

Alle prestazioni di cui al punto 4 non potranno essere destinate risorse superiori al 25% dei fondi disponibili.

Le previsioni contenute nel presente articolo hanno immediata efficacia.

Le Parti si danno atto della necessità di dare capillare diffusione sul territorio tanto alle prestazioni quanto ai relativi regolamenti attuativi e concordano di riunirsi all'inizio del 2014 al fine di verificare l'andamento delle suindicate prestazioni alla data del 31/12/2013.

Art.9 Formazione Professionale

Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di formazione, le parti riconoscono la formazione continua dei lavoratori come un elemento indispensabile per l' incremento tanto della competitività quanto della produttività stessa delle imprese.

Le Parti riconoscono inoltre che l'apprendistato, così come ridisegnato all'interno del D.lgs. 167/2011, rappresenta un'occasione straordinaria per le imprese artigiane e le piccole imprese per incrementare la quantità ma soprattutto la qualità dell'occupazione giovanile.

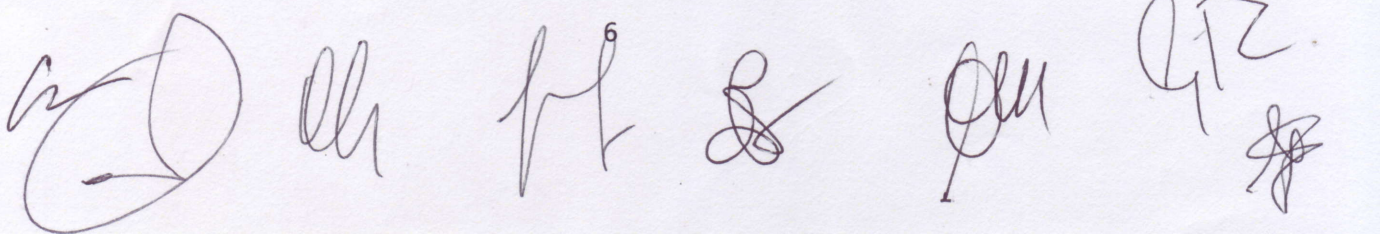
La valorizzazione della componente formativa e la sua trasposizione in concrete competenze che siano al tempo stesso patrimonio per il lavoratore e valore aggiunto per l'impresa costituiscono un obiettivo fondamentale da perseguire con tutti gli strumenti di dialogo negoziale.

E' pertanto necessario continuare a sviluppare, sulla scia delle positive esperienze maturate in sede bilaterale e di concerto con le istituzioni regionali, tutto quanto necessario per dare concreto compimento al nuovo apprendistato.

Art.10 Ambiente e Sicurezza sul lavoro

Le Parti riconoscono che la sicurezza sui luoghi di lavoro è un bene primario tanto per le imprese quanto per i lavoratori e che qualunque azione volta allo sviluppo ed alla crescita economica non può che tenerla in debita considerazione.

Pertanto ribadiscono il proprio impegno nel voler rendere l'intero settore dell'artigianato, pur con le sue molteplici e complesse problematiche, sempre più rispondente ad elevati standard di protezione attraverso non soltanto un'opera di sensibilizzazione culturale nei confronti di imprese e lavoratori, ma anche attraverso la creazione di appositi sistemi organici di monitoraggio e controllo, così come previsto nell'Accordo Applicativo del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sottoscritto in data 19/7/2012, dando piena attuazione all'OPRA ed alla rete degli RLST.



Art.11 Pari opportunità

Le Parti unitamente ritengono che un concreto miglioramento delle condizioni di lavoro passi necessariamente da strumenti di conciliazione vita-lavoro che consentano, in special modo alle donne, di poter svolgere al meglio non soltanto il proprio ruolo lavorativo, ma anche di poter efficacemente adempiere a quello sociale.

Preziosa, in tal senso, si è dimostrata l'esperienza dell'Ente Bilaterale che, a seguito intesa del 7 febbraio 2011, ha efficacemente svolto in concorso con la Regione Puglia un'importante azione di sostegno sociale con la previsione di un apposito Fondo di sostegno della flessibilità del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici del settore artigiano.

Le Parti intendono, pertanto, valorizzare e rilanciare iniziative di questo genere tanto su base bilaterale che di contrattazione collettiva regionale, incoraggiando e sostenendo le azioni realizzate e realizzabili nell'ambito della Legge Regionale per le pari opportunità 21 marzo 2007 (norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia).

Art.12 Disposizioni finali

Le parti concordano di dare mandato al Consiglio di amministrazione dell'EBAP(Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) di emanare, entro 60 gg, i regolamenti relativi alla gestione dei nuovi fondi istituiti dal presente accordo e di darne la massima pubblicità ed informazione ai lavoratori e alle imprese interessate.

Il presente accordo quadro non esclude l'inserimento di altre materie nella contrattazione integrativa settoriale, purché di non esclusiva competenza del CCNL e di Accordi Interconfederali. A tal fine le parti ribadiscono il loro impegno a favorire la stipulazione di CCRL di categoria ed a verificarne lo stato di attuazione entro il 31/12/2013.

Per quanto non previsto dai CCRL si rinvia ai CCNL, agli Accordi interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge.

Art.13 Clausola di salvaguardia

A fronte dei provvedimenti legislativi che modifichino il quadro normativo di riferimento, le Parti convengono di incontrarsi immediatamente per le opportune necessarie valutazioni e per definire interventi di adeguamento.

Letto, confermato, sottoscritto come segue.

Bari, li 29/07/2013

CONFARTIGIANATO IMPRESE PUGLIA

C.N.A. PUGLIA

CASARTIGIANI PUGLIA

C.L.A.A.I. PUGLIA

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.